



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Rag. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Circolare Informativa del 28/10/2013.

SPESOMETRO

In generale, sono obbligati alla comunicazione prevista dall'art.21 del D.L. n.78/10 (c.d. Spesometro), tutti i soggetti passivi ai fini Iva che pongono in essere le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'imposta:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Stante la natura "polifunzionale" del nuovo modello di comunicazione sono obbligati all'utilizzo del modello, anche i soggetti passivi che:

- ↻ effettuano operazione da e verso soggetti stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. comunicazione *black list*)
- ↻ effettuano operazioni di leasing e noleggio di determinati beni (c.d. comunicazione *leasing* e noleggi)
- ↻ effettuano acquisti senza applicazione dell'iva (e che quindi richiedono l'applicazione del *reverse charge*) da operatori stabiliti a San Marino
- ↻ in qualità di commercianti al minuto, pongono in essere operazioni attive in contanti nei confronti di cittadini *extra UE* se di importo pari o superiore a mille euro.

Il modello approvato consente la presentazione telematica di diverse comunicazioni, che hanno periodicità e natura diverse:

- annuale, per lo spesometro e la comunicazione dei dati inerenti i *leasing* e i noleggi;
- trimestrale o mensile, per la comunicazione delle operazioni intrattenute con soggetti aventi sede in paesi "*black list*" (va segnalato che è attualmente in corso di revisione la periodicità dell'adempimento);
- mensile, per la comunicazione degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici sammarinesi;
- con cadenza da definire per le operazioni in contanti di importo almeno pari a €1.000 legate al turismo effettuate da soggetti extra-Ue nei confronti di commercianti al minuto e agenzie di viaggi nazionali.

Con comunicato stampa del 15 aprile 2013 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine per l'invio delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate nel periodo di imposta 2012 dal 30 aprile 2013 a una scadenza successiva.

Sede : Alte di Montecchio Maggiore(VI) Via Nogara n. 31 – Mail : info@scaa-vi.it
Uff. Contabilità Tel. 0444/490807-491033 Fax 0444/496070 – Uff. Paghe Tel. 0444/698905 Fax 0444/695013
Ufficio di Arzignano: Via IV Novembre n. 28 – Tel. 0444/674912 fax 0444/1830950
C.F. e P.IVA 02565000243 - Reg. Imprese CCAA Vicenza REA 241125



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Rag. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Ora, il provvedimento del 2 agosto 2013 definisce e differenzia il termine di presentazione dello spesometro per il 2012 a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l'annualità oggetto di comunicazione:

- entro il 12 novembre 2013 per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;
- entro il 21 novembre 2013 per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.

A decorrere dal periodo di imposta 2013 lo spesometro andrà trasmesso:

- entro il 10 aprile dell'anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;
- entro il 20 aprile dell'anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.

La comunicazione delle operazioni *black list*

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013 intrattenute con paesi a fiscalità privilegiata, l'obbligo di comunicare telematicamente gli acquisti e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dovrà essere adempiuto utilizzando il nuovo modello (il precedente modello è stato abrogato). L'adozione del nuovo modello costituisce un obbligo e non una mera facoltà. La periodicità di presentazione della comunicazione *black list* non è cambiata:

- entro l'ultimo giorno del mese successivo, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello mensile;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello trimestrale.

Pare lecito affermare che per le operazioni effettuate con paesi a fiscalità privilegiata fino al 30 settembre 2013, corrispondenti alle comunicazioni telematiche con scadenza al 31 ottobre 2013, si debba continuare ad utilizzare il modello previgente.

La comunicazione degli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici sammarinesi

A partire dagli acquisti da San Marino effettuati dal 1° ottobre 2013 con l'applicazione del *reverse charge* (quando è l'operatore nazionale ad assolvere l'Iva), l'obbligo di comunicare le avvenute registrazioni effettuate sui registri Iva diventa telematico e andrà assolto utilizzando il nuovo modello. La comunicazione va trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione degli acquisti effettuati con la Repubblica di San Marino. Per le operazioni annotate fino al 30 settembre 2013 degli acquisti da operatori economici sammarinesi la comunicazione deve avvenire in forma cartacea secondo le vecchie regole.

La comunicazione degli acquisti in contanti di almeno €1.000 effettuati da turisti stranieri

Il nuovo modello deve essere utilizzato anche dai commercianti al minuto (e soggetti assimilati) e dalle agenzie di viaggio per comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo pari o superiore a €1.000 effettuate a decorrere dal 29 aprile 2012 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella di uno dei paesi della Unione europea che abbiano residenza fuori dal territorio dello stato (trattasi di soggetti privati *extra-Ue*). Tali cessioni di beni e prestazioni di servizi incassate in contanti di importo superiore a €1.000 devono essere comunicate telematicamente dai soggetti passivi italiani (commercianti al minuto e agenzie di viaggi) che, preventivamente, abbiano inviato una comunicazione all'Agenzia delle Entrate chiedendo di aderire alla disciplina di deroga ai limiti dell'uso del contante e siano abilitati all'incasso di pagamenti in contanti fino alla soglia di €15.000. Il provvedimento del 2 agosto 2013 non prevede una scadenza di presentazione di tale comunicazione: pertanto, sul punto si attende un chiarimento ministeriale.



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Rag. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Le operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione:

- sono escluse le **importazioni** (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato), così come le **esportazioni**, di cui all'art.8, co.1, lett. a) e b) del DPR n.633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente). Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all'esportatore abituale, non imponibili Iva ai sensi dell'art.8, lett. c) del DPR n.633/72 (in questo senso depondeva esplicitamente la C.M. n.24/E/11), nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione *ad hoc*;
- allo stesso modo non vanno comunicate neppure le **operazioni intracomunitarie** (in quanto già monitorate tramite l'inclusione nei modelli INTRA). È bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di comunicazione sussiste invece per le cessioni interne dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie di cui all'art.58 del D.L. n.331/93;
- sono poi escluse le **operazioni** che già costituiscono **oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria** (utenze, telefonia, ecc.), di cui all'art.7 del DPR n.605/73.
- sono escluse le operazioni di importo almeno pari a €3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d'imposta ai fini Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o prepagata (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito).

L'invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica per il tramite di soggetti intermediari abilitati o tramite il servizio entratel/fiscoonline per gli utenti abilitati.

N.B. Mettetevi in contatto con il vs. fornitore di software per avere il file da inviare all'agenzia delle entrate, provvederemo noi all'invio.